

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 151

12 settembre 2012

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO

Oggetto assembleare n. 3139

Relazione

La Regione Emilia-Romagna ha da tempo acquisito la consapevolezza della rilevanza, all'interno del Servizio sanitario regionale (SSR), delle attività di ricerca come elemento essenziale al proprio sviluppo strategico, individuandole, con la Legge Regionale 29 del 2004, tra le funzioni istituzionali fondamentali proprie di tutte le aziende sanitarie, al pari della funzione assistenziale e della formazione con le quali deve integrarsi.

A partire da questa premessa sono state conseguentemente avviate specifiche iniziative con la finalità di incrementare la capacità di condurre attività di ricerca da parte del SSR e di creare, a partire dai contesti aziendali, le condizioni culturali ed operative atte a consentirne la effettiva piena integrazione.

Il vigente Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, nell'identificare l'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale tra gli strumenti tecnici di supporto agli organi politici e istituzionali per la definizione degli indirizzi, individua nel governo dei processi di adozione e valutazione delle innovazioni clinico organizzative il punto fondamentale dell'esercizio del cosiddetto governo clinico nell'ambito delle Aziende sanitarie.

Inoltre, con il Documento "La ricerca come attività istituzionale del SSR. Principi generali e indirizzi operativi per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna" – approvato, in attuazione del citato Piano Sociale e Sanitario, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1066 in data 27 luglio 2009, si è inteso:

- avviare una elaborazione atta a consentire di operare quell'ulteriore salto di qualità nella politica regionale di governo delle attività di ricerca e innovazione (R&I) sollecitato dal Piano Sociale e Sanitario 2008-2010, entrando nel merito delle diverse implicazioni concettuali ed operative della integrazione della ricerca come funzione istituzionale delle aziende;
- chiarire sul piano concettuale, prima ancora che operativo, il significato della integrazione tra ricerca e assistenza, definendo i connotati che contraddistinguono le due attività e i nessi che le uniscono intimamente;
- dare coerenza alle molteplici iniziative già avviate, a livello regionale e aziendale, definendo la connotazione di un assetto complessivo regionale che sappia saldare tra loro le diverse iniziative di ricerca e innovazione e delineare gli elementi

che devono contraddistinguere una rete regionale per la ricerca e l'innovazione come condizione per l'esercizio pieno di una governance (regionale e aziendale) su questi temi;

- fornire ulteriori elementi di indirizzo agli assetti aziendali e regionali per la governance delle attività pertinenti ricerca e innovazione, facendo riferimento con il termine "governance" alla necessità di costruire relazioni tra i diversi soggetti ed ambiti variamente coinvolti nelle fasi di ideazione, progettazione, conduzione di attività di ricerca ed innovazione, relazioni che sappiano pienamente valorizzare il contributo che ciascuno di questi soggetti ed ambiti è in grado di portare ad una realizzazione di tali processi secondo modalità funzionali allo sviluppo strategico delle organizzazioni sanitarie.

L'Agenzia sanitaria e sociale regionale (ASSR) di cui all'art. 17, comma 11 della L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, opera – secondo le tipologie definite per le agenzie regionali all'art. 43 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6 e successive modificazioni, e dalla regolamentazione contenuta nella deliberazione della Giunta n. 1914/2005 - quale agenzia di supporto tecnico e regolativo a sostegno del SSR e del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003. Le vigenti disposizioni di organizzazione dell'ASSR - approvate con deliberazione G.R. n. 293 del 13 marzo 2009 - dispongono, in particolare che:

- la Regione si avvale dell'Agenzia per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo in relazione ai servizi sanitari, al loro impatto sulla salute, alle loro forme di organizzazione, modalità di funzionamento ed ai criteri e meccanismi di finanziamento, con particolare riferimento all'introduzione, diffusione e valutazione clinica ed economica dell'impatto di innovazioni cliniche e organizzative;
- l'Agenzia funge da punto di raccordo e da facilitatore per il concorso, ai fini degli obiettivi di qualità del Servizio sanitario regionale, del sistema integrato di interventi e servizi sociali, del sistema delle università della regione, e del sistema della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Inoltre, con le "Linee di indirizzo per la predisposizione e l'attuazione del Piano-programma 2011-2013 dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale" - approvate con deliberazione G.R. 2072 del 27 dicembre 2010 - l'ASSR è stata chiamata a promuovere l'internazionalizzazione del SSR, favorendo la partecipazione a programmi internazionali di ricerca e sostenendo iniziative di cooperazione e confronto con altri sistemi sanitari, anche in riferimento alle strategie dell'Unione europea e della Organizzazione mondiale della sanità.

La presente legge - che costituisce applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'art. 64 dello Statuto regionale, per cui la Regione può, con legge, partecipare a società,

associazioni o fondazioni - autorizza la Regione Emilia-Romagna, per il tramite dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, a partecipare, quale partner/membro ai Network:

- Regions for Health Network (RHN) [1] della Organizzazione Mondiale della Sanità
- Health Technology Assessment International (HTAI) [2]
- Guidelines International Network [3] (GIN)
- European Regional and Local Health Authorities (EU-REGHA) [4]
- Agency for Health Technology Assessment (INAHTA) [5]

Dette partecipazioni sono finalizzate al mantenimento della rete dei rapporti internazionali avviati negli scorsi anni che consentono, da un lato, l'accesso a documentazione scientifica e, dall'altro, a collaborare alla presentazione a finanziamento di progetti nell'ambito dei bandi della UE.

La Regione aderisce con il versamento con una quota di iscrizione annuale che allo stato attuale ammonta complessivamente a circa 15mila euro annui.

Il presente progetto di legge è composto da 5 articoli.

L'art. 1 indica le finalità della legge e quindi le ragioni che hanno motivato la Regione ad aderire alle Associazioni sopra citate.

L'art. 2 determina le condizioni a cui è subordinata l'adesione della Regione.

L'art. 3, commi 1 e 2, indica il Presidente della Giunta regionale quale soggetto autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della Regione agli organismi associativi e ad esercitare i diritti attinenti alla qualità di socio. Il comma 3 riporta quanto disposto all'art. 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna in materia di partecipazione della Regione ad Enti, società e associazioni.

L'art. 4, comma 1, prevede il versamento di una prima quota di adesione il cui importo è determinato dagli statuti e atti costitutivi dei rispettivi organismi associativi. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale.

L'art. 5 dispone l'entrata in vigore della legge in via di urgenza.

[1] Regioni per la Salute Network

[2] Società internazionale di valutazione delle tecnologie sanitarie

[3] Rete internazionale delle linee guida

[4] Network europeo delle Regioni e degli Enti Locali per la Salute

[5] Agenzia per la valutazione delle tecnologie sanitarie

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di mantenere la rete dei rapporti internazionali volti all'accesso a documentazione scientifica e alla collaborazione per la presentazione a finanziamento di progetti nell'ambito dei bandi dell'Unione europea avviati negli scorsi anni, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, ai seguenti organismi associativi:

a) Associazione International Agency for Health Technology Assessment, di seguito denominata INAHTA, rete di Agenzie prioritariamente pubbliche costituita il 27 settembre 1993 a Parigi, partner dell'WHO (World Health Organization), che persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie tra le Agenzie aderenti la Rete;

b) Guidelines International Network, di seguito denominata GIN, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Regno Unito Companies Act 1985, che persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento e la valutazione di linee guida per la pratica clinica;

c) European Regional and Local Health Authorities, di seguito denominata EUREGHA, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge belga 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le Associazioni internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni, che persegue l'obiettivo di realizzare e rafforzare la collaborazione tra Regioni, le Autonomie locali e le Istituzioni europee nell'ambito delle definizioni delle politiche sanitarie europee;

d) Health Technology Assessment International, di seguito denominata HTAI; associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge canadese, Societies Act of Alberta 2000, che persegue l'obiettivo di supportare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzo delle valutazioni delle tecnologie sanitarie nel mondo;

e) Regions for Health Network della Organizzazione Mondiale della Sanità, di seguito denominata RHN, rete di Regioni costituita il 17 novembre 1992 a Dusseldorf, che persegue l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle Regioni nella promozione e definizione delle politiche sanitarie.

Art. 2*Partecipazione agli organismi associativi*

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;

b) che lo Statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;

c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale perfetta.

Art. 3*Esercizio dei diritti partecipativi*

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1.

2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo scopo.

3. Ogni modifica dello Statuto agli organismi associativi di cui all'articolo 1 deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

Art. 4*Partecipazione finanziaria*

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa agli organismi associativi di cui all'articolo 1 con una prima quota di adesione, pari a euro 1.350,00 per l'Associazione INAHTA, ad euro 1.500,00 per la rete GIN, ad euro 5.000,00 per l'associazione EUREGHA, ad euro 1.360,00 per l'associazione H.T.A.I, ad euro 5.000,00 per l'associazione R.H.N.

2. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

3. Agli oneri derivanti dalle partecipazioni agli organismi associativi di cui all'articolo 1, la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito dell'U.P.B 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-Spese correnti", voce n. 19 dell'elenco n. 2 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2012, così come modificato dall'apposito provvedimento di variazione dello stesso.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni di bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001.

Art. 5*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.